

C.O.N.F.SAL



UNIONE NAZIONALE
SINDACATI AUTONOMI
S.N.A.B.C.A

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Ufficio Sindacale: c/o Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Via del Collegio Romano, 27 – 00186 Roma
Tel. 06 67 23 2348 - 06 67 23 2889 Fax. 06 67 85 552 – 178 607 0337
e-mail. unsasabca@libero.it Internet. <http://www.unsabenculturali.it>

SEGRETERIA NAZIONALE

Roma lì, 10 ottobre 2005

Prot. n. 296/05

A tutti i lavoratori del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

A tutti i Dirigenti Sindacali
UNSA-SNABCA-CONF.SAL

LORO SEDI

COMUNICATO N. 40/05

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

Amici e colleghi,

ci scusiamo se ancora una volta torniamo a sollecitare quanto già segnalato nei nostri precedenti comunicati, ovvero la necessità di fornirci la vostra e mail al fine che gli stessi vi giungano con la massima puntualità e che, a vostra volta vi possiate adoperare per diffonderli ai colleghi interessati.

Pertanto, per chi non avesse già provveduto, si prega cortesemente di fornire a questa Segreteria Nazionale il proprio indirizzo di posta elettronica. Se non ne avete uno, potete fornirci quello datovi in dotazione dal Ministero (es. tizio@beniculturali.it) oppure quello dell'Istituto di appartenenza (in questo caso invitate chi scarica la posta elettronica a farvi prendere visione dei comunicati) oppure, se non siete in possesso di un computer, potete fornirci l'e mail di una vostra persona di fiducia (ad esempio un parente o un amico) chiedendogli la cortesia di farvi avere i comunicati che di volta in volta vi spediremo per posta elettronica.

Siamo sicuri che solo così potremo fornirvi un valido e celere servizio d'informazione.

DIRIGENZA AREA 1 – SEZIONE MEDICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE – TRATTATIVA ARAN – COMUNICATO ANDIP

Si riporta, qui di seguito, la Circolare n.25 /2005 diramata dall'ANDIP- Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici (aderente all' UNSA-CONF.SAL)

"Venerdì 07 ottobre 2005 è proseguita all'A.R.A.N. la trattativa per il rinnovo del C.C.N.L. dell'Area I Dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002 – 2003 relativo ai comparti dei Ministeri e delle Aziende dello Stato ad ordinamento autonomo – esclusivamente

riferita alla Sezione Speciale Dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute inquadrati ai sensi dell'art. 18, comma 8 del D.Lgvo n. 502 del 1992.

In via preliminare l'A.R.A.N. ha sottoposto all'attenzione del tavolo un nuovo testo, redatto sulla base di quanto emerso e richiesto dalla parte sindacale nell'ultimo incontro del 21 luglio u.s..

In linea generale sono state accolte, in quest'ultima versione, la maggior parte delle richieste avanzate riguardanti il trattamento economico con particolare riguardo alla struttura della retribuzione, che comunque è sempre rinviata alla definizione della trattativa del CCNL Area I, a cui appartiene questa Sezione.

Successivamente l'attenzione è stata rivolta, in modo preponderante, sulla procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali.

Al riguardo la parte pubblica ha rappresentato di aver posto, nel mese di luglio u.s. (subito dopo l'incontro del 21), un quesito al Comitato di Settore sulla necessità di conoscere se il nuovo testo, nella parte riguardante le procedure di conferimento degli incarichi, avrebbe dovuto riferirsi unicamente all'art. 19, comma 5 del D.Lgvo 165/2001 oppure - data la particolare organizzazione del Ministero della Salute - oltre al rispetto delle procedure, secondo quanto stabilito dal predetto articolo 19 comma 5, avrebbe dovuto contenere anche una disciplina (da inserire nell'articolo stesso o in una eventuale dichiarazione congiunta tra le parti firmatarie) che tenesse conto della predetta particolare organizzazione.

Al termine dell'incontro, l'A.R.A.N. ha dato assicurazione che non appena riceverà la risposta al predetto quesito da parte del Comitato di settore convocherà le organizzazioni sindacali, per un confronto sull'argomento.

Con la prossima circolare si forniranno notizie sugli ulteriori sviluppi della trattativa.

BUONO PASTO – PARZIALE TASSABILITA' DELLA RIVALUTAZIONE

Con la sigla all'Aran del CCNL – Biennio - economico 2004-2005 – comparto ministeri - , è stato conseguito l'aumento del buono pasto di € 2,35, pari alla differenza fra il valore attuale di € 4,65 e quello concordato di € 7,00, che avrà decorrenza dal 31-12-2005.

Tenuto conto che agli effetti della normativa attuale il ticket è esente da imposta sino alla concorrenza dell'importo di € 5,29, ne consegue che l'eccedenza sino al nuovo valore di 7,00 €, pari a € 1,71, sarà da considerarsi reddito da lavoro subordinato da sottoporre al normale regime impositivo e contributivo. Va da sé che tale differenza, inserita in busta paga, sarà utile ai fini della pensione.

Siamo del parere che occorra alzare adeguatamente la quota di esenzione, ormai obsoleta ed insufficiente, e portare così l'intero importo del buono in busta paga per renderlo più utilmente e liberamente spendibile in base alle proprie personali esigenze, in sintonia con la proposta della Confasal

CONCORSI PUBBLICI – PUBBLICAZIONE NUOVI BANDI

Si informa che il DPCM 4 agosto 2005 (G.U. n. 224 del 26.09.2005), riguardante l'autorizzazione a bandire procedure di reclutamento in favore di Ministeri, enti pubblici non economici, agenzie ed enti di ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 104 della legge n. 311/2004, dispone l'avvio delle suddette procedure concorsuali per un numero complessivo di 2.480 posti, così suddivisi:

- Ministeri n. 1.626 posti;
- Agenzie Fiscali n. 230 posti;
- Enti Pubblici non Economici n. 162 posti;
- Enti di Ricerca n. 462 posti.

NEWS GIURIDICHE

Rubrica di informazione ed orientamento a cura dell' Ufficio Studi UNSA Beni Culturali Sezione I

Trattamento dati sensibili nelle PA: entro il 31 dicembre dovranno mettersi in regola

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ricordato che il prossimo 31 dicembre scade il termine per l'adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni, dei regolamenti sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari, quegli atti cioè mediante i quali le PA devono rendere trasparenti ai cittadini quali di queste informazioni così delicate vengono raccolte (salute, vita sessuale, sfera religiosa, politico-sindacale, origine razziale ed etnica, condanne, carichi pendenti etc.) e per quali fini vengono utilizzate. L'Autorità, in attesa di ricevere (per il previsto parere), sia gli schemi di regolamento per amministrazioni pubbliche che svolgono attività omogenee (i c.d. "schemi tipo") sia quelli predisposti da singole amministrazioni, ha precisato di aver emanato un provvedimento generale, con il quale prescrive a tutti i soggetti pubblici le misure da adottare tali atti e che le amministrazioni dovranno, in particolare, procedere ad una attenta ricognizione dei trattamenti di dati sensibili e giudiziari, individuare le tipologie di informazioni indispensabili in rapporto alle loro attività istituzionali e le operazioni necessarie per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico che consentono di usare questi dati (compresi trattamenti svolti mediante Internet, le interconnessioni e i raffronti tra banche dati). Sempre per aiutare le PA, il Garante ha messo a disposizione un modello di riferimento per redigere gli schemi di regolamento, consultabile sul sito dell'Autorità www.garanteprivacy.it.

Pensione privilegiata: sulla decorrenza degli interessi legali e anatocistici

La questione non è nuova, ma la Pubblica Amministrazione si ostina a non tenere conto della giurisprudenza della Corte dei Conti e, peggio, ad "interpretare" le leggi in maniera arbitraria, per cui il cittadino è costretto a ricorrere alla Corte dei Conti per farsi riconoscere quello che ...la Corte gli ha già riconosciuto!! La vicenda può apparire complessa, ad una prima lettura della Sentenza che oggi pubblichiamo, ma in realtà è semplice. Il Sig. F., agente di custodia (cioè guardia carceraria), dopo circa dieci anni di servizio ha chiesto nel 1991 al Ministero della Giustizia la pensione privilegiata per aver contratto una infermità nervosa a causa del servizio stesso. La domanda è stata respinta, come al solito (!), ha presentato ricorso alla Corte dei Conti che, con sentenza del 1998, gli ha riconosciuto il diritto a pensione, con decorrenza appunto dal 1991 (data della domanda) ed interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dal 1993 (data del decreto impugnato). Tutto chiaro, ma cosa ha fatto il Ministero? Ha eseguito la Decisione della Corte liquidando, con Decreto del 1999, un primo assegno rinnovabile dal 1991 per quattro anni, poi ci ha pensato sopra dal 1999 al 2003 (per vedere se, per caso, nell'attesa, il povero ricorrente fosse guarito) ed alla fine gli ha riconosciuto, con un nuovo Decreto del 2003 appunto, la pensione vitalizia con tutti gli arretrati, ma facendo decorrere gli interessi dal... 4 gennaio 2001! Spariti, nel cappello del prestigiatore, dieci anni di interessi e rivalutazione monetaria! Perché? Perché il Ministero ha interpretato una legge del 1998 in questo modo: avevo tempo sino al 2001 per emettere il secondo Decreto, poiché, invece, ho provveduto nel 2003 ti liquido solo gli interessi dal 2001 al 2003.... "dimenticandosi" della Decisione della Corte dei Conti e del fatto che, comunque, il diritto agli arretrati era maturato sin dal 1991! Così, al povero Signor F. non è restato altro che tornare dall'Avvocato e ricorrere di nuovo alla Corte dei Conti, come dicevamo all'inizio. La Corte dei Conti ha fatto definitivamente giustizia e, a questo punto, giustamente, ha riconosciuto anche gli interessi previsti dall'articolo 1283 c.c. (i c.d. interessi anatocistici) sino al soddisfo. Spiace soltanto che siano rimaste a carico del cittadino le spese di giustizia, giacché il Giudice ha ritenuto che... ci fosse "complessità di interpretazione" della legge per i poveri burocrati del Ministero. (Fonte: La Previdenza)

Tirocinio formativo e ricerca della qualità nella P.A.

Si segnala la nuova direttiva n. 2/05 del Dipartimento della Funzione Pubblica relativa ai tirocini formativi di orientamento nella P.A. (www.funzionepubblica.it/docs)

Destinatari di tali tirocini sarebbero gli specializzandi o perfezionandi nonché i dottorandi di ricerca, che dovrebbero cominciare a testare l'Amministrazione pubblica al fine di orientarsi nei settori più promettenti per le esigenze di una nuova amministrazione anche con un occhio ai settori privati che interagiscono con la P.A.

Il rapporto nasce dalle tipologie individuate dalla legge n. 196/97 nell'art. 18, tuttavia nel disciplinare i rapporti tra Atenei e Amministrazioni si sottolinea che la disciplina a seguito della pronuncia n. 50/2005 della Corte costituzionale appartiene alla competenza normativa delle Regioni a cui tale direttiva può solo surrogarsi in caso di assenza di una specifica disciplina regionale; questa circostanza dovrebbe avere una possibile funzione di stimolo e guida per le regioni latitanti sull'argomento.

D'altronde la direttiva in esame va collegata con le tre precedenti direttive del Dipartimento che dal 2001 si sono succedute nel tentativo di creare non solo il concetto ma anche un'azione amministrativa qualitativamente superiore, ci riferiamo alle direttive sulla formazione e la valutazione del personale, sulla rilevazione della qualità percepita dai cittadini e sulle misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo.

Viene sottolineato che ai sensi dell'art. 18, c. 1, lett. d), della legge n. 196/97 il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro per le sue caratteristiche, tanto più nel settore pubblico in cui l'accesso dovrebbe avvenire mediante concorso, anche se poi la quotidianità ha mostrato vari casi di precariato consolidatosi.

La funzione dovrebbe essere quella di orientare i giovani nei settori di maggiore richiesta, possibilmente formandoli per i futuri accessi.

Il tirocinante agirebbe secondo le attività previste dal progetto formativo di orientamento concordato tra Ateneo e Amministrazione, questo a costo zero con il solo possibile rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio in termini di borse di studio, oltre al rimborso degli oneri per l'assicurazione INAIL.

Sebbene la direttiva vieti espressamente di utilizzare i tirocinanti in sostituzione del personale, non costituendo il tirocinio rapporto di lavoro subordinato e quindi senza alcuna retribuzione, si può presumere che forti saranno le tentazioni delle amministrazioni di usare questi giovani per coprire carenze di organico, tanto più che le attività svolte sono finalizzate all'apprendimento delle specifiche modalità operative proprie dell'ordinamento delle singole pubbliche amministrazioni.

La durata del tirocinio non potrà comunque superare i dodici mesi, come previsto dall'art. 7 del D.M. n. 142/98, e dovrà essere seguita da un tutor esterno didattico - organizzativo individuato dall'Ateneo che agirà in stretto contatto con il responsabile aziendale che dovrà, tra l'altro, redigere la relazione finale sulla qualità della prestazione. Queste figure dovrebbero in teoria evitare una distorsione del tirocinio fungendo da garanti, l'impianto appare innovativo e promettente sarà pertanto interessante verificare in futuro se verranno mantenute le premesse dalle varie Amministrazioni che via via saranno coinvolte nel progetto.

Quello che qui preme ricordare è che l'attrarre giovani leve qualificate nell'amministrazione pubblica necessita della creazione di percorsi di carriera certi e gratificanti sia in termini economici ma anche di contenuti, circostanza che ben difficilmente sembra realizzabile per molte Amministrazioni con l'attuale struttura contrattuale di cui al D. Lgs. n. 165/01 o nei termini in cui se ne è data attuazione; né il tutto può esaurirsi nell'accesso alla dirigenza di cui all'art. 28, considerando che il tirocinio dovrebbe permettere di attrarre nuove leve di giovani studenti nelle varie amministrazioni convenzionate con gli istituti universitari, a partire dalle qualifiche medio alte.

La struttura del tirocinio appare pertanto più adatta per Amministrazioni di élité, a meno di volere creare più o meno coscientemente per fini diversi degli specchi illusori.

Si rischia di ricreare la solita distonia in cui a strumenti avanzati qualitativamente si contrappongono necessità ed urgenze contingenti, con il rischio di bruciare energie nuove. Dobbiamo considerare che il soggetto contrappone a una propria scala di bisogni e valori la percezione del contesto in cui opera che viene ad influenzare la motivazione e la scelta delle alternative.

Vi è pertanto equilibrio solo quando le aspettative individuali nei confronti dei ruoli vengono a sovrapporsi ai ruoli effettivamente svolti, diventa quindi molto importante valutare e creare la giusta aspettativa sia per il tirocinio che verso l'amministrazione in cui si opera, per non parlare della rete di comunicazione e dell'identificazione nel gruppo in cui si agirà.

Quanto detto evidenzia le notevoli problematiche che questa direttiva solleva nel volere "attrarre e formare i giovani migliori", soprattutto per le Amministrazioni attive di linea sommerse dal quotidiano.

(Fonte Lavoro e previdenza)

NOTIZIE DI INTERESSE GENERALE

Rubrica di informazione ed orientamento a cura dell' Ufficio Studi UNSA Beni Culturali **Sezione II**

Non sono sempre valide le multe fatte a distanza

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 15324/2005) ha stabilito che la multa fatta a una distanza superiore a cento metri può essere annullata per difetto di prova. I Giudici hanno stabilito che una distanza superiore ai 100 metri non può consentire "una credibile valutazione anche in considerazione del punto di osservazione, frontale rispetto al senso di marcia e quindi suscettibile di facili errori prospettici". I Giudici hanno infine ribadito il principio secondo il quale, "con riferimento al verbale di accertamento di una violazione del codice della strada, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi, ex art. 2700 c.c., in forza della sua natura di atto pubblico, oltre che riguardo alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente agli altri atti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, non sussiste né con riferimento ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riferimento alla menzione di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e, pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale inerisca non alla percezione di una realtà statica (come, ad esempio, la descrizione dello stato dei luoghi, senza oggetti in movimento), bensì all'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante".

L'indirizzo è incompleto? La notifica non è valida

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (sent. 11360/2005), intervenendo su una questione relativa alla notifica, ha stabilito che questa non è valida nel caso in cui non sono indicati chiaramente, oltre al numero civico, anche la scala, l'interno o il lotto della palazzina. La Suprema Corte ha infatti precisato che al fine di stabilire se la notifica, effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., sia da ritenersi valida, il Giudice deve accertare, dando conto in motivazione, se il destinatario, benchè risultasse residente in una certa via, di fatto non abitasse più all'indicato indirizzo e non sia possibile accertare il luogo di nuova residenza, "nonostante diligenti ricerche da parte del messo notificatore". Con questa decisione la Corte ha annullato una sentenza del Giudice di Pace di Roma che aveva ritenuto sufficiente, ai fini della notifica, l'indicazione del numero civico senza l'ulteriore specificazione del lotto e della lettera che contraddistingueva la scala della palazzina.

Cordialità e saluti

LA SEGRETERIA NAZIONALE